

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2021, n. 1472

Modifica ed integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 827 del 24.05.2021 avente ad oggetto "Rete Ospedaliera Covid della Regione Puglia, ricognizione posti letto attivi ad aprile 2021. Modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 525/2020".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate del Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Offerta" e confermate dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" riferisce.

Visto:

- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020);
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

- il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- Il decreto- legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha prorogato lo stato di emergenza dovuta alla pandemia da COVID 19 fino al 31.12.2021
- Il decreto- legge 25 maggio 2021, n.73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che, con deliberazione di giunta regionale n. 827 del 24/5/2021, si disponeva di: di revocare il punto 10) della D.G.R. n. 525/2020, con il quale si consentiva alle strutture private accreditate quanto segue: *“il delta fra la produzione effettiva anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina) ed il correlato tetto di spesa regionale sarà recuperato nell'esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno. A tal proposito si intende integralmente trascritta la disposizione contenuta nell'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge convertito nella Legge n. 77/2020, con l'impegno dei Direttori Generali a rivedere gli impegni già sottoscritti”*.

Accertato che, l'art. 26 della legge 23 luglio 2021 ai commi 2 e 3 dispone:

(..)

“ 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga. 3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 6-bis le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della

salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma”.

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

Si propone:

1. di ripristinare il punto 10) della DGR n. 525/2020 : *“il delta fra la produzione effettiva anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina) ed il correlato tetto di spesa regionale sarà recuperato nell'esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno”*, con la conseguenza di consentire gli effetti dello scivolamento nell'anno 2021 dei tetti di spesa non utilmente fatturati nel corso dell'anno 2020, causa COVID-19,
2. di stabilire che alla data del 30 settembre 2021 le Direzioni generali delle AA.SS.LL. dovranno valutare l'andamento della produzione con riferimento alle strutture destinatarie dello scivolamento, ai sensi dell'art. 26 della L. 106/2021.
3. di stabilire che in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte delle strutture erogatrici interessate, le Direzioni Generali delle AA.SS.LL. sono autorizzate a costituire un Fondo da destinare alle strutture insistenti nel proprio ambito territoriale, per l'acquisto di prestazioni in regime di ricovero che presentino tempi di attesa più lunghi, ovvero che soddisfino un fabbisogno assistenziale non garantito dalle strutture pubbliche.
4. di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione “Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per tutti”;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della LR. N. 7/97 art 4 lett. d) propone alla Giunta:

1. Di ripristinare il punto 10) della DGR n. 525/2020 : *“il delta fra la produzione effettiva anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo e dall’attribuzione per disciplina) ed il correlato tetto di spesa regionale sarà recuperato nell’esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno”*, con la conseguenza di consentire gli effetti dello scivolamento nell’anno 2021 dei tetti di spesa non utilmente fatturati nel corso dell’anno 2020, causa COVID-19,
2. di stabilire che alla data del 30 settembre 2021 le Direzioni generali delle AA.SS.LL. dovranno valutare l’andamento della produzione con riferimento alle strutture destinatarie dello scivolamento, ai sensi dell’art. 26 della L. 106/2021.
3. di stabilire che in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte delle strutture erogatrici interessate, le Direzioni Generali delle AA.SS.LL. sono autorizzate a costituire un Fondo da destinare alle strutture insistenti nel proprio ambito territoriale, per l’acquisto di prestazioni in regime di ricovero che presentino tempi di attesa più lunghi, ovvero che soddisfino un fabbisogno assistenziale non garantito dalle strutture pubbliche.
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, ai Direttori Generali delle ASL, e per il loro tramite a tutte le strutture accreditate per le prestazioni da erogarsi in regime di ricovero, nonché a tutte le Organizzazioni datoriali di settore.
5. di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione “Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per tutti”;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”:

Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

Antonio Mario Lerario

IL DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale Animale:

Vito MONTANARO

L’ASSESSORE: prof. Pietro Luigi LOPALCO

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dai dirigenti di sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di ripristinare il punto 10) della DGR n. 525/2020 : *“il delta fra la produzione effettiva anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo e dall’attribuzione per disciplina) ed il correlato tetto di spesa regionale sarà recuperato nell’esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali*

- in relazione al proprio fabbisogno*”, con la conseguenza di consentire gli effetti dello scivolamento nell’anno 2021 dei tetti di spesa non utilmente fatturati nel corso dell’anno 2020, causa COVID-19,
2. di stabilire che alla data del 30 settembre 2021 le Direzioni generali delle AA.SS.LL. dovranno valutare l’andamento della produzione con riferimento alle strutture destinatarie dello scivolamento, ai sensi dell’art. 26 della L. 106/2021.
 3. di stabilire che in caso di mancato utilizzo delle risorse da parte delle strutture erogatrici interessate, le Direzioni Generali delle AA.SS.LL. sono autorizzate a costituire un Fondo da destinare alle strutture insistenti nel proprio ambito territoriale, per l’acquisto di prestazioni in regime di ricovero che presentino tempi di attesa più lunghi, ovvero che soddisfino un fabbisogno assistenziale non garantito dalle strutture pubbliche.
 4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, ai Direttori Generali delle ASL, e per il loro tramite a tutte le strutture accreditate per le prestazioni da erogarsi in regime di ricovero, nonché a tutte le Organizzazioni datoriali di settore.
 5. di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione “Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per tutti”;
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO